

SOMMARIO

A) PREMESSA.....	4
B) ELEMENTI COSTITUENTI IL RUE.....	7
C) ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL RUE ALLE NORMATIVE SOVRAORDINATE E AL MUTATO STATO DI FATTO: DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.....	11
D.1) LA DISCIPLINA URBANISTICA EDILIZIA DI CENTRI STORICI NEL RUE.....	13
D.1.1) ANALISI E VALUTAZIONI IN MERITO ALLA CLASSIFICAZIONE DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO DI BAZZANO.....	16
D.1.2) ANALISI E VALUTAZIONI IN MERITO ALLA CLASSIFICAZIONE DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO DI CASTELLO DI SERRAVALLE.....	19
E) LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.....	23
E.1) Riferimenti normativi.....	23
E.2) L'approccio metodologico.....	24
E.3) L'assoggettamento delle Varianti di RUE alla procedura di VAS - VALSAT.....	26
E.4) Considerazioni conclusive	27

A. PREMESSA

In data 21 dicembre 2017 l'assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato, la Legge Regionale n. 24 recante la disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio, la quale disciplina al titolo II della stessa le modalità di adeguamento della pianificazione vigente.

In particolare all'art 4 comma 4 individua, le azioni che i comuni possono intraprendere nel periodo transitorio di avvio del procedimento di approvazione del PUG, fino al 01/01/2021. Tra queste alla lettera a del citato art 4 c. 4 sono ricomprese le "varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali.

Il RUE è stato redatto in forma associata, dai comuni di Valsamoggia, Zola Predosa e Monte San Pietro ma esclusivamente per il comune di Valsamoggia la norma comprende due piani relativi alla disciplina particolareggiata del centro storico, come di seguito dettagliati, che nei primi anni di operatività del RUE, hanno presentato numerose criticità.

In particolare il RUE reca una classificazione dei fabbricati di valore storico architettonico e culturale testimoniale, secondo quanto previsto dall'art A-9 della L.R. 20/2000, che sono individuati graficamente sulle tavole dello strumento urbanistico mentre la parte normativa, al capo 4.1 reca una individuazione delle classi a cui sono ricondotti i fabbricati e per ciascuna di esse definisce gli interventi ammissibili.

Tale classificazione opera su tutto il territorio comune, con l'eccezione del centro storico del Municipio di Bazzano e del nucleo di Castello di Serravalle.

Nel primo caso in sede di redazione del RUE non è stata effettuata una nuova classificazione dei fabbricati, recependo integralmente nella tavola 3a1_BZ del RUE la classificazione previgente, riportata nella tavola 11 "disciplina particolareggiata per la zona omogenea A" della variante specifica 2006 del P.R.G. di Bazzano. In tale tavola i fabbricati insistenti sul centro storico, sono ricondotti alla classificazione riportata all'art 28 delle N.T.A. del P.R.G. di Bazzano, che individua gli interventi ammessi per ciascuna tipologia. Tale art 28 delle N.T.A. del P.R.G. di Bazzano è riportato nell'allegato al RUE AB.RUE Norme Bazzano - Disciplina particolareggiata relativa al Centro storico.

Anche nel secondo caso non è stata effettuata, in sede di redazione del RUE, una nuova classificazione dei fabbricati, recependo integralmente nella tavola 3e2_CS la classificazione operata dal Piano di Recupero di Castello. In questa tavola i fabbricati del borgo storico di Castello di Serravalle sono classificati secondo uno schema esplicitato nelle norme tecniche di attuazione del Piano di Recupero, riportate nell'allegato al RUE AB.RUE Norme Castello di Serravalle - Disciplina particolareggiata relativa al Piano di recupero di Castello

Tale fattispecie ha manifestato, nel corso dei primi anni di operatività del RUE, numerose criticità applicative, oltre a porsi in contrasto con l'evoluzione del quadro normativo intercorso. Infatti in data 7 Luglio 2014 la Giunta della Regione Emilia Romagna

ha approvato, con propria deliberazione n. 994/2014, l'Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, dando attuazione al principio di "non duplicazione della normativa sovraordinata" (art. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000).

In ragione di tale disciplina l'individuazione della definizione degli interventi edilizi è definita in maniera univoca e cogente dall'allegato A alla L.R. 15/2013, mentre gli interventi ammessi individuati per ciascuna classe di intervento all'art 28 delle N.T.A. del P.R.G. di Bazzano, con rimando al Regolamento Edilizio Area Bazzanese, risultano oggi superati, come anche quelli del Piano di recupero di Castello di Serravalle, del 1986, che fanno riferimento a un quadro normativo nazionale e regionale completamente mutato

Pertanto il Comune di Valsamoggia ha rilevato l'esigenza di procedere con un aggiornamento al RUE, che adegui la classificazione degli edifici operata nella tavola 3a1_BZ e nella tavola 3e2_CS alla classificazione vigente sul restante territorio comunale, riconducendo le classi di intervento dell'art 28 delle N.T.A. del P.R.G. di Bazzano e quelle del Piano di recupero di Castello di Serravalle a quelle del capo 4.1 del RUE e procedendo al contempo alla classificazione di quei fabbricati che, per mero errore materiale, non erano stati definiti in alcun modo tanto dalla tavola 3a1_BZ che dalla tavola 3e2_CS.

Per quanto concerne le restanti indicazioni normative volte alla tutela e alla conservazione del tessuto storico, contenute tanto nell'art . 28 delle N.T.A. del P.R.G. di Bazzano, che nel Piano di recupero di Castello di Serravalle, relative in particolare alla disciplina degli usi, degli spazi aperti, degli elementi architettonici e tipologici le stesse sono ampiamente trattate nel capo 4.1 del RUE, per cui appare tautologico mantenerne la ripetizione nei due corpi normativi

Inoltre la ordinaria gestione dell'attività operativa e le segnalazioni di tecnici e cittadini hanno evidenziato numerose criticità relative alla classificazione del fabbricati di valore storico architettonico e culturale testimoniale operata dal RUE sul restante territorio comunale, legata alla presenza di errori materiali di classificazione effettuati in fase di redazione dello strumento urbanistico.

Si è ritenuto di cogliere l'occasione per promuovere tramite il meccanismo delle osservazioni di cui all'art 33 comma 1 della L.R. 20/2000 che verranno presentate alla presente variante una complessiva revisione delle errate classificazioni effettuate dal RUE dei fabbricati di valore storico architettonico e culturale testimoniale che venissero evidenziate da tecnici e cittadini e che sono già emerse numerose nell'attività istruttoria.

Contestualmente l'attività di analisi e di revisione effettuata ha evidenziato l'esigenza di adeguare la cartografia di RUE all'attuale stato di fatto dei distributori di carburanti, che ha visto, anche in recepimento della Del C.R. 355 del 08/05/2005, numerose dismissioni.

Si tratta nel complesso di variazioni di lieve entità, che riguardano due tematiche circoscritte e che hanno lo scopo di risolvere casi particolari in cui sono sopravvenute problematiche gestionali di vario genere.

La variante riguarda sia la parte normativa che le tavole grafiche e coinvolge prioritariamente il centro storico di Bazzano e di Castello di Serravalle nonché le diverse località dove sorgevano i distributori di carburante dismessi.

B. ELEMENTI COSTITUENTI IL RUE

Il Regolamento Urbanistico Edilizio è costituito da (Art. 1.1.3):

- Fascicolo RUE - Norme, corredato degli allegati da 1 a 5;
 - AB.RUE Norme Bazzano - Disciplina particolareggiata relativa al Centro storico
 - AB.RUE Norme Castello di Serravalle - Disciplina particolareggiata relativa al Piano di recupero di Castello
- Cartografia di RUE:
- Tav. VS.RUE 1a_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali Calcara, Martignone , Ponte samoggia
 - Tav. VS.RUE 1b_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali Bazzano
 - Tav. VS.RUE 1c_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali Crespellano, Muffa
 - Tav. VS.RUE 1d_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali Monteveglio, Stiore
 - Tav. VS.RUE 1g_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali Castello di Serravalle;
 - Tav. VS.RUE 1h_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali Castelletto, Bersagliera, Fagnano, Zappolino;
 - Tav. VS.RUE 1i_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali Rio ca' dei Fabbri, Tiola;
 - Tav. VS.RUE 1l_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali Savigno, Samoggia, Cavara;
 - Tav. VS.RUE 1m_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali Bortolani, San Prospero;
 - Tav. VS.RUE 1st_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali Vedeghetto, Rodiano;
 - AB. RUE Legenda delle tavole 1 e 2;
 - Tav. VS RUE 2a1_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Magazzino
 - Tav. VS RUE 2a2_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Bazzano
 - Tav. VS RUE 2b1_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Martignone
 - Tav. VS RUE 2b2_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Calcara, Martignone sud, Muffa
 - Tav. VS RUE 2b3_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Crespellano
 - Tav. VS RUE 2b4_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Crespellano est

- Tav. VS RUE 2d1_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Corallo, Sveglia, Ziribega
- Tav. VS RUE 2d2_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Monteglio, Stiore
- Tav. VS RUE 2e1_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Castello di Serravalle
- Tav. VS RUE 2e2_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Bersagliera, Zappolino, Fagnano
- Tav. VS RUE 2g1_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Savigno, Villa
- Tav. VS RUE 2g2_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Cavara, San Prospero, Bortolani
- Tav. VS RUE 2g3_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Vedegheto, Rodiano
- Tav. VS RUE 3a_Disciplinazione dell'insediamento storico: CS, TS, e principali NS
- Tav. VS RUE 3b_Disciplinazione dell'insediamento storico: CS, TS, e principali NS
- Tav. VS RUE 3d_Disciplinazione dell'insediamento storico: CS, TS, e principali NS
- Tav. VS RUE 3e_Disciplinazione dell'insediamento storico: CS, TS, e principali NS
- Tav. VS RUE 3i_Disciplinazione dell'insediamento storico: CS, TS, e principali NS
- Tav. VS RUE 3l_Disciplinazione dell'insediamento storico: CS, TS, e principali NS
- Tav. RUE_t3a1_BZ Variante specifica 2006
- Tav. RUE_t3e2_CS Piano recupero di castello

La presente variante si propone, tra l'altro, di operare una classificazione dei fabbricati del centro storico di Bazzano e di Castello di Serravalle che superi quella ad oggi operata dalle tavole 3a1_BZ e 3e21_CS e delle relative discipline particolareggiate.

In forza di quanto sopra riportato la presente variante prevede l'eliminazione di tali fascicoli ed il RUE, così come modificato, viene ad essere quindi costituito da:

- Fascicolo RUE - Norme, corredato degli allegati da 1 a 5;

Cartografia di RUE:

- Tav. VS.RUE 1a_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali Calcara, Martignone, Ponte samoggia
- Tav. VS.RUE 1b_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali Bazzano
- Tav. VS.RUE 1c_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali Crespellano, Muffa
- Tav. VS.RUE 1d_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali Monteveglio, Stiore
- Tav. VS.RUE 1g_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali Castello di Serravalle;
- Tav. VS.RUE 1h_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali Castelletto, Bersagliera, Fagnano, Zappolino;

- Tav. VS.RUE 1i_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali Rio ca' dei Fabbri, Tiola;
- Tav. VS.RUE 1l_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali Savigno, Samoggia, Cavara;
- Tav. VS.RUE 1m_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali Bortolani, San Prospero;
- Tav. VS.RUE 1st_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali Vedegheto, Rodiano;
- AB. RUE Legenda delle tavole 1 e 2;
- Tav. VS RUE 2a1_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Magazzino
- Tav. VS RUE 2a2_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Bazzano
- Tav. VS RUE 2b1_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Martignone
- Tav. VS RUE 2b2_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Calcara, Martignone sud, Muffa
- Tav. VS RUE 2b3_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Crespellano
- Tav. VS RUE 2b4_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Crespellano est
- Tav. VS RUE 2d1_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Corallo, Sveglia, Ziribega
- Tav. VS RUE 2d2_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Monteglio, Stiore
- Tav. VS RUE 2e1_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Castello di Serravalle
- Tav. VS RUE 2e2_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Bersagliera, Zappolino, Fagnano
- Tav. VS RUE 2g1_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Savigno, Villa
- Tav. VS RUE 2g2_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Cavara, San Prospero, Bortolani
- Tav. VS RUE 2g3_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Vedegheto, Rodiano
- Tav. VS RUE 3a_Disciplina dell'insediamento storico: CS, TS, e principali NS
- Tav. VS RUE 3b_Disciplina dell'insediamento storico: CS, TS, e principali NS
- Tav. VS RUE 3d_Disciplina dell'insediamento storico: CS, TS, e principali NS
- Tav. VS RUE 3e_Disciplina dell'insediamento storico: CS, TS, e principali NS
- Tav. VS RUE 3i_Disciplina dell'insediamento storico: CS, TS, e principali NS
- Tav. VS RUE 3l_Disciplina dell'insediamento storico: CS, TS, e principali NS
- Tav. VS RUE 3m_Disciplina dell'insediamento storico: CS, TS, e principali NS

- Tav. VS RUE 3n_Disciplina dell'insediamento storico: CS, TS, e principali NS

C. ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL RUE ALLE NORMATIVE SOVRAORDINATE E AL MUTATO STATO DI FATTO: DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Il processo di revisione normativa conseguente l'adozione da parte della Regione Emilia Romagna della Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 994/2014 ha portato, nell'ambito della precedente variante al RUE approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 16/11/2017, a verificare l'intero corpo normativo del RUE al fine di rimuovere qualsiasi dettato che riproducesse disposizioni contenute in leggi, regolamenti, atti di indirizzo e di coordinamento tecnico, norme tecniche, prescrizioni, indirizzi e normative già stabilite dalla normativa sovraordinata, sostituendo a esse puri richiami alle stesse.

Fanno parte di questo gruppo anche le modifiche cartografiche derivanti da atti di Enti sovraordinati che hanno riflessi sugli elaborati del RUE e che non sono ancora stati recepiti. In particolare la ordinaria gestione dell'attività operativa ha evidenziato l'esigenza di adeguare la cartografia di RUE alla mutata situazione di fatto dei distributori di carburante presenti sul territorio comunale che hanno visto numerose chiusure dall'elaborazione del RUE (2013) ad oggi

Si evidenzia che la Regione Emilia Romagna con Del. C.R. n. 355/2002 del 08/05/2002, successivamente modificata con Del. C.R. n. 208/2009 del 05/02/2009 e ss.mm.ii., recependo la normativa nazionale ex Dlgs n. 32/98 dell'11/02/1998, da ultimo ripresa dalla L. n. 124 del 4/08/2017 e ss.mm.ii. ha individuato le cause di incompatibilità relative all'ubicazione dei distributori di carburanti ad uso pubblico al fine dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero di impianti.

Ad oggi i distributori di carburante sono individuati esclusivamente dal RUE come MOB.d di cui all'art 3.5.5 delle norme, che ne disciplinano gli interventi ammissibili, mentre nel PSC non sono presenti essendo l'area in cui insistono ricompresa nell'ambito territoriale più ampio in cui ricadono.

Valutato che vi sono state delle dismissioni di distributori di carburante e che la l'attuale classificazione delle aree dismesse come MOB.d, come normate dall'art 3.5.5 delle Norme di RUE, non consente interventi di riqualificazione delle aree interessate, mentre questa appare cruciale trattandosi di aree poste all'interno del tessuto urbano, in cui occorre prevenire fenomeni di degrado e abbandono con la promozione e il riutilizzo del territorio già impermeabilizzato, la presente variante si propone di inserire le aree in cui insistevano i distributori dismessi nell'ambito territoriale in cui sono ricompresi, come già definito dal PSC.

Si evidenzia che si tratta di modifiche di modesta entità per dimensioni e variazione del carico urbanistico complessivo previsto dalla pianificazione vigente.

Tale circostanza porta alla modifica dei seguenti elaborati di RUE:

- Tav. VS.RUE 1b_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali Bazzano

- Tav. VS RUE 2a2_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Bazzano
Vengono sostituite le due individuazioni cartografiche come MOB.d dei distributori di carburante presenti uno posto in località Bazzano via Provinciale Est n. 53 con quella dell'ambito territoriale che lo circonda, Ambito Urbano Consolidato AUC.2, l'altro posto in località Bazzano via Circonvallazione Nord n. 14 con con quella dell'ambito territoriale che lo circonda, Ambito di Riqualificazione AR.e
- Tav. VS.RUE 1c_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali Crespellano, Muffa
- Tav. VS RUE 2b3_Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Crespellano:
Viene sostituita l'individuazione cartografica come MOB.d del distributore di carburante presente in località Crespellano in via Provinciale 270 con quella dell'ambito territoriale che lo circonda, Ambito Urbano Consolidato AUC.1.

D. 1 LA DISCIPLINA URBANISTICA EDILIZIA DI CENTRI STORICI NEL RUE

Il RUE Norme vigente disciplina gli interventi effettuabili nei Centri Storici CS al capo 4.1 in cui norma tanto i criteri generali di intervento sugli edifici, che le destinazioni d'uso ammissibili che una suddivisione delle diverse unità edilizie in categorie e sottocategorie di tutela, per le quali definisce i tipi di intervento effettuabili. Gli interventi sono quelli definiti dall'allegato alla L.R. 15/20163 e dall'art 3 del D.P.R. 380/201.

In particolare l'art 4.1.7 definisce interventi ammessi per le diverse classi di edifici ricadenti negli ambiti CS, NS, TS come di seguito indicati

CS.1	Edifici e complessi di importanza nel contesto urbano, in quanto caratterizzati da aspetti tipologici, architettonici o storico artistici rilevanti	Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Restauro scientifico
CS.2.1	Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi riconoscibili, di interesse storico significativo	Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Restauro scientifico Restauro risanamento conservativo Recupero aree libere Con le seguenti specifiche: <i>L'analisi critica può dimostrare l'ammissibilità di interventi per la realizzazione di limitate nuove aperture nei fronti secondari, per esigenze d'uso e riuso, e limitati interventi di riposizionamento di parti strutturali in conseguenza allo stato di conservazione fisico delle strutture</i>
CS.2.2	Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi storici, valore architettonico, conoscibili anche se in mediocre stato di conservazione	Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Restauro scientifico Restauro risanamento conservativo Recupero aree libere Con le seguenti specifiche: <i>L'analisi critica può dimostrare l'ammissibilità di interventi per la realizzazione di nuove aperture nei fronti secondari, per esigenze d'uso e riuso, e interventi di demolizione di parti strutturali con ricostruzione sempre all'interno della sagoma del fabbricato originario oltre che inserimento di collegamenti interni tra ambienti che non determinino la perdita della riconoscibilità della tipologia originaria e non interessi-no l'intero fabbricato sia dal punto di vista spaziale che funzionale</i>
CS.2.3	Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi storici con evidenti trasformazioni	Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Restauro risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia Con le seguenti specifiche:

		<p><i>L'analisi critica può dimostrare l'ammissibilità di interventi per la realizzazione di nuove aperture nei fronti secondari, per esigenze d'uso e riuso e interventi di demolizione di parti strutturali con ricostruzione sempre all'interno della sagoma del fabbricato originario oltre che inserimento di collegamenti interni tra ambienti che non determinino la perdita della riconoscibilità della tipologia originaria e non interessino l'intero fabbricato sia dal punto di vista spaziale che funzionale. Per l'applicazione dell'intervento RE l'analisi critica deve dimostrare l'ammissibilità di eventuali interventi di ricomposizione delle facciate e ridefinizione dei materiali volti a un miglio-re inserimento nel contesto storico, anche attraverso interventi riferiti alle parti di edificio non più recuperabili e a quelle che hanno subito evidenti trasformazioni.</i></p>
CS.2.4	Edifici e complessi edilizi non omogenei con la struttura dell'insediamento storico	<p>Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Restauro risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia con riposizionamento 20% volumi <i>Con le seguenti specifiche: Per l'applicazione dell'intervento RE, l'analisi critica deve dimostrare l'ammissibilità di eventuali interventi di modifica delle strutture, delle aperture e della tipologia delle coperture, nonché di riposizionamento di volumi edilizi entro il 20% del volume totale, con l'obiettivo di migliorare il rapporto con il contesto storico</i></p>
CS.2.5	Spazi pubblici e unità fondiarie storicamente non edificate	<p>Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Restauro scientifico Recupero aree libere <i>Con le seguenti specifiche: Gli interventi ammessi sono volti alla conservazione di tali spazi. Nel caso siano necessari interventi di manutenzione straordinaria è ammessa la sostituzione di materiali incongrui con il contesto storico (asfalto, cemento, ecc.) con altri più idonei previa presentazione di una documentazione storico-critica del contesto adeguata all'intervento da eseguire</i></p>
CS.3	Unità edilizie che rientrano nell'ambito insediativo storico costituite da fabbricati di costruzione recente o estesamente trasformate, prive di interesse storico ambientale	<p>Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Restauro risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione <i>Con le seguenti specifiche: L'applicazione dell'intervento RE può comportare interventi fino alla demolizione e ricostruzione</i></p>

		<i>con conservazione del volume e modifiche alla sagoma e al sedime, finalizzata a de-finire un miglior rapporto in particolare tra l'unità edilizia e gli spazi pubblici (accessibilità, definizione degli spazi pertinenziali) e tra l'unità edilizia ed il contesto storico più in genera-le, per come risultante dall'analisi critica.</i>
--	--	--

D.1.1 ANALISI E VALUTAZIONI IN MERITO ALLA CLASSIFICAZIONE DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO DI BAZZANO

La disciplina particolareggiata del centro storico di Bazzano opera la seguente classificazione degli edifici, riportata nella tavola 3a1 del RUE:

- A1- Edifici monumentali
- A2 - Edifici di pregio storico - artistico - Edifici con caratteristiche storiche architettoniche e ambientali tali da identificare gli stessi come estremamente significativi nel contesto della zona storica, che hanno mantenuto l'impianto originario e non hanno subito alterazioni di rilievo sia nell'aspetto che nella tipologia distributiva interna"
- A3 - Edifici di caratteristici del tessuto urbani - Edifici prevalenti del tessuto insediativo che hanno mantenuto l'impianto originario ma hanno subito alterazioni di rilievo della distribuzione interna dei locali"
- A4 - Edifici di recente edificazione e comunque privi di pregio
- A5 - Edifici da demolire

L'allegato al RUE "AB..RUE NORME BAZZANO disciplina particolareggiata relativa al Centro Storico" individua, tra l'altro, gli interventi ammessi per ciascuna tipologia di classificazione.

Tale classificazione, di seguito riportata, differenzia gli edifici di particolare pregio da quelli il cui valore è costituito dalla caratterizzazione dell'insieme dell'abitato tradizionale e da numerosi edifici di recente edificazione, rispecchiando fedelmente lo stato di fatto.

Classificazione		Interventi ammessi
A1	Edifici monumentali	Manutenzione ordinaria Restauro scientifico
A2	Edifici di pregio storico - artistico	Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Restauro risanamento conservativo tipo A (art .20 comma 2 REAB) Così definito: Interventi ammessi di valorizzazione degli aspetti architettonici; consolidamento con sostituzione della parti non recuperabili, senza modificare la posizione di murature portanti sia interne che esterne, solai, volte, scale, tetto; eliminazione delle superfetazioni; inserimento impianti tecnologici e igienico sanitari essenziali Restauro risanamento conservativo tipo B (art .20 comma 3 REAB) se valutato applicabile con analisi storico e critica e dalla CQAP
A3	Edifici di caratteristici del tessuto urbani	Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Restauro risanamento conservativo tipo B (art .20 comma 3 REAB)

		Così definito: Interventi ammessi di valorizzazione degli aspetti architettonici, ammesse nuove aperture sui fronti interni purché non venga alterata l'unità del prospetto e adeguamenti dell'altezza interna degli ambienti rimanendo fisse le quote di finestre e linea di gronda; consolidamento e nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell'edificio; eliminazione delle superfetazioni ; inserimento impianti tecnologici e igienico sanitari essenziali
A4	Edifici di recente edificazione e comunque privi di pregio	Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Ristrutturazione edilizia
A5	Edifici da demolire	Manutenzione ordinaria Demolizione

A seguito di un esame degli interventi ammessi e delle caratteristiche storiche e tipologiche dei fabbricati delle diverse categorie nei due sistemi di classificazione, si è valutato sia promuovibile la seguente tabella di equiparazione in ragione delle affinità tra le categoria degli edifici definite dal PRG Bazzano e dal RUE

Classificazione ex PRG Bazzano		Classificazione RUE	
A1	Edifici monumentali	CS.1	Edifici e complessi di importanza nel contesto urbano, in quanto caratterizzati da aspetti tipologici, architettonici o storico artistici rilevanti
A2	Edifici di pregio storico - artistico	CS.2.1	Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi riconoscibili, di interesse storico significativo
A3	Edifici di caratteristici del tessuto urbani	CS.2.2	Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi storici, di valore architettonico, riconoscibili anche se in mediocre stato di conservazione
A4	Edifici di recente edificazione e comunque privi di pregio	CS.3	Unità edilizie che rientrano nell'ambito insediativo storico costituite da fabbricati di costruzione recente o estesamente trasformate, prive di interesse storico ambientale
A5	Edifici da demolire	CS.3	Unità edilizie che rientrano nell'ambito insediativo storico costituite da fabbricati di costruzione recente o estesamente trasformate, prive di interesse storico ambientale

Con la seguente precisazione: gli edifici oggi classificati A4 - Edifici di recente edificazione e comunque privi di pregio, ai quali, seppur non si origine storica sono riconosciuti un pregio tipologico e nella caratterizzazione del tessuto storico sono classificati CS.2.3 Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi storici con evidenti trasformazioni.

Inoltre nella tavola 3a1 del RUE Recante la disciplina particolareggiata del centro storico di Bazzano, per mero errore materiale, non è riportata nessuna classificazione per alcuni fabbricati, dei quali viene proposta per ciascuno una classificazione alla luce delle affinità storico tipologiche con i restanti fabbricati del centro.

D.1.2 ANALISI E VALUTAZIONI IN MERITO ALLA CLASSIFICAZIONE DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO DI CASTELLO DI SERRAVALLE

La disciplina particolareggiata del centro storico di Castello di Serravalle opera la seguente classificazione degli edifici, riportata nella tavola 3e2 del RUE:

- A.1 Edifici che hanno assunto una rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici
- A.2.1 Edifici in buono stato di conservazione che pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio nell'insediamento storico
- A.2.2 Edifici in pessimo stato di conservazione che pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio nell'insediamento storico
- A.2.4 Elementi incongrui inseriti nel tessuto urbano e aventi caratteristiche tipologiche costruttive e funzionali incompatibili con la struttura dell'insediamento storico
- A.3.1.a Edifici che pur non presentando alcuna caratteristica storico ambientale, sono tuttavia compatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico e sono ancora conservati nel loro assetto e nella loro configurazione originaria
- A.3.1.b Edifici che non presentano alcuna caratteristica storico ambientale
- A.4 Manufatti incongrui

L'allegato al RUE "AB.RUE NORME Castello di Serravalle disciplina particolareggiata relativa al Piano di Recupero di Castelletto" individua, tra l'altro, gli interventi ammessi per ciascuna tipologia di classificazione

Classificazione		Interventi ammessi
A1	Edifici che hanno assunto una rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici	Manutenzione ordinaria Restauro scientifico
A.2	Edifici in buono stato di conservazione che pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio nell'insediamento storico	Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Restauro risanamento conservativo tipo A (art .20 comma 2 REAB) Così definito: Interventi ammessi di valorizzazione degli aspetti architettonici; consolidamento con sostituzione della parti non recuperabili, senza modificare la posizione di murature portanti sia interne che esterne, solai, volte, scale, tetto; eliminazione delle superfetazioni; inserimento impianti tecnologici e igienico sanitari essenziali
A.2.2	Edifici in pessimo stato	Manutenzione ordinaria

	di conservazione che pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio nell'insediamento storico	Manutenzione straordinaria Opere Interne Ripristino tipologico Restauro risanamento conservativo tipo B (art .20 comma 3 REAB) Così definito: Interventi ammessi di valorizzazione degli aspetti architettonici, ammesse nuove aperture sui fronti interni purché non venga alterata l'unità del prospetto e adeguamenti dell'altezza interna degli ambienti rimanendo fisse le quote di finestre e linea di gronda; consolidamento e nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell'edificio; eliminazione delle superfetazioni ; inserimento impianti tecnologici e igienico sanitari essenziali
A.2.4	Elementi incongrui inseriti nel tessuto urbano e aventi caratteristiche tipologiche costruttive e funzionali incompatibili con la struttura dell'insediamento storico	Demolizione
A.3.1. a	Edifici che pur non presentando alcuna caratteristica storico ambientale, sono tuttavia compatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico e sono ancora conservati nel loro assetto e nella loro configurazione originaria	Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Opere Interne Ristrutturazione edilizia senza aumento di volumetria
A.3.1. b	Edifici che non presentano alcuna caratteristica storico ambientale	Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Opere Interne Ristrutturazione edilizia
A.4	Manufatti incongrui	Demolizione e ricostruzione con indice 0,4

Si è valutato che l'analisi alla base del Piano di Recupero di Castello di Serravalle che differenziava gli interventi ammissibili nel Borgo in ragione, tra l'altro, dello stato di conservazione degli stessi, è stata condotta più di trent'anni fa, pertanto ad oggi risulta superato ogni riferimento allo stato degli immobili, in un tessuto urbano che presenta marcate caratteristiche di unitarietà, con una prevalenza di fabbricati tradizionali in sasso in ottimo stato di conservazione.

Si è inoltre filtrata la classificazione dei fabbricati operata dal Piano di Recupero con le informazioni cartografiche desumibili dalla tavola "Sistema insediativo storico - CS.C1.04a" dell'Allegato C al Quadro Conoscitivo del PSC, che evidenzia tra l'altro gli edifici presenti nel catasto Gregoriano, tra cui numerosi fabbricati del borgo di Castello di Serravalle.

Pertanto la tabella di equiparazione di seguito proposta ha un'applicazione meno schematica di quella del centro storico di Bazzano, presentando numerose eccezioni che derivano tanto dalla lettura del catasto Gregoriano, che da un esame dello stato dei luoghi alla luce delle mutate condizioni degli stessi.

Classificazione Piano di Recupero Castello di Serravalle		Classificazione RUE	
A1	Edifici che hanno assunto una rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici	CS.1	Edifici e complessi di importanza nel contesto urbano, in quanto caratterizzati da aspetti tipologici, architettonici o storico artistici rilevanti
A.2.1	Edifici in buono stato di conservazione che pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio nell'insediamento storico	CS.2.2	Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi storici, di valore architettonico, ri conoscibili anche se in mediocre stato di conservazione
A.2.2	Edifici in pessimo stato di conservazione che pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio nell'insediamento storico	CS.2.2	Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi storici, di valore architettonico, ri conoscibili anche se in mediocre stato di conservazione
A.2.4	Elementi incongrui inseriti nel tessuto	CS.3	Unità edilizie che rientrano nell'ambito

	urbano e aventi caratteristiche tipologiche costruttive e funzionali incompatibili con la struttura dell'insediamento storico		insediativo storico costituite da fabbricati di costruzione recente o estesamente trasformate, prive di interesse storico ambientale
A.3.1.a	Edifici che pur non presentando alcuna caratteristica storico ambientale, sono tuttavia compatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico e sono ancora conservati nel loro assetto e nella loro configurazione originaria	CS.2.3	Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi storici con evidenti trasformazioni
A.3.1.b	Edifici che non presentano alcuna caratteristica storico ambientale	CS.3	Unità edilizie che rientrano nell'ambito insediativo storico costituite da fabbricati di costruzione recente o estesamente trasformate, prive di interesse storico ambientale
A.4	Manufatti incongrui	CS.3	Unità edilizie che rientrano nell'ambito insediativo storico costituite da fabbricati di costruzione recente o estesamente trasformate, prive di interesse storico ambientale

Inoltre nella tavola 3e2 del RUE Recante la disciplina particolareggiata relativa al Piano di recupero di Castello di Serravalle, per mero errore materiale, non è riportata alcuna classificazione del cimitero che viene pertanto classificato URB.d - cimiteri di cui all'art 3.8.1 del RUE Norme.

E. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

E.1 - Riferimenti normativi

Con la Direttiva CE 42/2001 del Parlamento e del Consiglio Europeo, concernente la valutazione degli effetti di piani e programmi, è stata codificata, a livello europeo, la **Valutazione Ambientale Strategica**, uno strumento il cui scopo è quello di valutare le conseguenze ambientali di politiche, piani e programmi, con il fine di assicurare che gli effetti ambientali siano completamente inclusi e affrontati in maniera appropriata fin dalle prime fasi del processo decisionale, alla pari con le considerazioni economiche e sociali.

La procedura di valutazione ambientale è stata sperimentata nel corso degli ultimi quindici anni, sulla base di obblighi normativi nazionali o regionali o come atto volontario. In Italia è stata introdotta in alcune legislazioni regionali (fra di esse ricordiamo la stessa Regione Emilia Romagna con la L.R. 9/99 ed in particolare la L.R. 20/2000¹), in particolare in riferimento alla valutazione di piani e programmi territoriali, ed è stata anche normata a livello nazionale con il D.lgs. 152/2006 ed il successivo provvedimento di aggiornamento e rettifica D.Lgs. 4/2008, recante Norme in materia ambientale.

La Direttiva 01/42/CE, approvata il 27 giugno 2001, nota comunemente come Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e recepita nel nostro paese come D.Lgs. 152/2006 poi rettificato e sostituito dal D.Lgs 04/2008, estende l'ambito di applicazione del concetto di Valutazione Ambientale.

Da strumento generale di prevenzione, utilizzato principalmente per verificare la compatibilità ambientale di determinati progetti, è diventato un procedimento che aiuta le Amministrazioni coinvolte a verificare se le proprie opzioni di cambiamento e trasformazione, nonché i propri piani e programmi, vanno nella direzione corretta della sostenibilità ambientale.

La valutazione ambientale viene sempre più considerata capace di ricoprire un ruolo fondamentale nel processo decisionale legato alla formazione di piani e programmi, per vari motivi:

- promuove la formazione di un quadro conoscitivo completo che evidenzi le interrelazioni esistenti fra gli aspetti fisici, sociali ed economici,
- riconosce in anticipo gli effetti negativi o le opportunità legate alle scelte strategiche,
- facilita l'identificazione delle opzioni/alternative di sviluppo più sostenibili,
- prevede un processo di informazione e coinvolgimento del pubblico che porta a decisioni più partecipate e condivise,
- prevede un monitoraggio continuo dell'efficacia del piano.

¹ La Regione Emilia-Romagna, già nel 2000 con la Legge Regionale n. 20 sulla tutela ed uso del territorio e con la Direttiva regionale 173/2001, ha introdotto il concetto di Valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSat) dei piani, quale strumento fondamentale per la costruzione, la gestione ed il monitoraggio dei piani medesimi.

Tale approccio risponde, in particolare, all'esigenza di dare risposta allo sviluppo di un quadro normativo di tutela ambientale che ha reso sempre più stretto e complesso il legame tra ambiente e pianificazione.

In questo ambito ovviamente, i punti di riferimento più importanti sono, come già accennato poco sopra, il Decreto VAS e le normative Regionali che hanno introdotto la valutazione ambientale strategica in Italia; per l'Emilia Romagna ci si riferisce, nello specifico, alla Legge Regionale n. 20/2000, dove si può leggere:

“gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica² concorrono alla salvaguardia del valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio ed al miglioramento dello stato dell'ambiente, come condizione per lo sviluppo dei sistemi insediativi e socio economici. A tale scopo le previsioni dei piani, relative agli usi ed alle trasformazioni del territorio, si informano ai criteri di sostenibilità ambientale e territoriale di cui all'art. 2 e sono sottoposte alla valutazione preventiva dei loro probabili effetti sull'ambiente disciplinata dall'art. 5.”

La valutazione ambientale viene dunque individuata come uno strumento strategico necessario per perseguire efficacemente gli obiettivi di sostenibilità.

La valutazione è, peraltro, giudicata funzionale non solo all'attuazione degli indirizzi ambientali, ma anche all'innalzamento del ruolo della comunità locale poiché permette di fornire, a tutti i soggetti chiamati a contribuire alle decisioni, le informazioni essenziali ad una corretta ponderazione delle ripercussioni sulla salute e sulla qualità dell'ambiente.

In particolare è espressamente affermato che la “... direttiva comunitaria relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e la proposta sulla valutazione ambientale strategica (VAS)” dovranno contribuire “a garantire che le considerazioni di ordine ambientale siano meglio integrate nelle decisioni di pianificazione”.

E.2 - L'approccio metodologico

Stando a quanto indicato dall'art. 5 del D.Lgs sopra indicato, la definizione di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) è la seguente:

“il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;”

L'oggetto della disciplina di VAS è dettagliato all'articolo 6 del medesimo Decreto:

“1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

...

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.”

Nella elaborazione della Valutazione di sostenibilità dei piani l'art. 5 della L.R. 20/2000 dispone:

3. Per evitare duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad oggetto le prescrizioni di piano e le direttive per l'attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite. L'amministrazione precedente, nel predisporre il documento di Valsat dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti.

...

5. Sono esclusi dalla procedura di valutazione prevista dal presente articolo le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e che si limitino a introdurre:

- a) rettifiche degli errori materiali;
- b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;
- c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;
- d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;

e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso.

Riprendendo le modalità di svolgimento della procedura di VAS, come dettagliata all'art. 11 del decreto, si evince come la valutazione ambientale strategica sia avviata dall'autorità procedente (in questo caso l'Associazione dei Comuni dell'Area Bazzanese costituita dai Comuni di Monte S.Pietro, Valsamoggia e Zola Predosa) contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (da effettuarsi da parte dell'autorità competente (in questo caso la Città Metropolitana di Bologna);
- l'elaborazione del rapporto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- la decisione;
- l'informazione sulla decisione;
- il monitoraggio.

Nella Regione Emilia Romagna la LR 20/2000, come modificata ed integrata dalla LR 6/2009, all'art. 5 individua in modo tassativo le varianti minori ai piani che, non presentando significativi ambiti di discrezionalità nei loro contenuti, non comportano la necessità della valutazione ambientale, implicitamente prevedendo che le varianti che rientrano in tali casi siano escluse dalla procedura senza l'esecuzione della preliminare verifica di assoggettabilità.

E.3 - L'assoggettamento delle Varianti al RUE alla procedura di VAS - ValSAT

Analizzando i singoli gruppi di Modifiche al RUE, come sinteticamente rappresentate ai precedenti punti C, D, si può attestare quanto segue:

- a) Modifiche di cui al punto C, consistenti nella soppressione dei fascicoli AB.RUE Norme Bazzano - Disciplina particolareggiata relativa al Centro storico e AB.RUE Norme Castello di Serravalle - Disciplina particolareggiata relativa al Piano di recupero di Castello nonché delle tavole 3a1 BZ e tavola 3e2 CS e loro sostituzione con le tavole Tav. VS RUE 3m Disciplina dell'insediamento storico: CS, TS, e principali NS e Tav. VS RUE 3n Disciplina dell'insediamento storico: CS, TS, e principali NS: Come già esplicitato si tratta di un adeguamento della classificazione del fabbricati di valore storico architettonico e culturale testimoniale dalla previgente disciplina a quella del RUE vigente.

Dette modifiche non comportano variazioni delle scelte localizzative, dei dimensionamenti e degli insediamenti già previsti dagli strumenti di pianificazione vigenti, non comportano variazioni delle analisi di carattere ambientale e di sostenibilità già effettuate al momento della formazione degli stessi. **Esse sono pertanto da considerarsi ESCLUSE dalla procedura di valutazione di sostenibilità ai sensi del 5° comma dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii..**

- b) Modifiche di cui al punto D, consistenti nell'eliminazione dalla cartografia di RUE delle aree distributori carburante individuate con l'acronimo MOB.d, oggi dismesse con conseguente modifica delle tavole Tav. VS.RUE 1b Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali Bazzano e Tav. VS RUE 2a2 Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Bazzano e Tav. VS.RUE 1c Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali Crespellano, Muffa e Tav. VS RUE 2b3 Ambiti Urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali - centri urbani Crespellano: Si tratta di un adeguamento della cartografia al mutato stato dei luoghi, che coinvolge delle aree di dimensione estremamente circoscritta per promuoverne la riqualificazione.

Anche queste modifiche non comportano variazioni delle scelte localizzative, dei dimensionamenti e degli insediamenti già previsti dagli strumenti di pianificazione vigenti, non comportano variazioni delle analisi di carattere ambientale e di sostenibilità già effettuate al momento della formazione degli stessi e non contengono ambiti di discrezionalità nei propri contenuti. **Esse sono pertanto da considerarsi ESCLUSE dalla procedura di valutazione di sostenibilità ai sensi del 5° comma dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii..**

E.4 - Considerazioni conclusive

Trattasi di una variante parziale al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio, per il quale si è provveduto prevalentemente ad "aggiustamenti" derivanti dalla prima fase di applicazione del medesimo regolamento, dalla quale sono scaturite alcune criticità relative alla classificazione dei fabbricati nei centri storici di Castello di Serravalle e Bazzano e delle aree distributori di carburante dismesse.

Tutti gli ambiti oggetto della presente modifica, come già precedentemente specificato, si ritiene non abbiano alcun impatto di tipo ambientale, in quanto risultano essere già stati approfonditi in sede di Valsat del PSC e del RUE, nella quale è stata fatta una lunga disamina degli impatti derivanti dall'applicazione delle norme contenute nello stesso RUE.

Dal punto di vista delle componenti ambientali, le variazioni proposte non generano impatti aggiuntivi da valutare.

In conseguenza di quanto riportato ai precedenti punti può ritenersi che l'intera Variante 2018 al RUE sia da ESCLUDERE dalla procedura di valutazione di sostenibilità ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.e ii.

Il Responsabile dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio

Federica Baldi

(documento firmato digitalmente)